

grave ed acuta dell'emergenza, nel periodo che va tra la chiusura delle discariche e la messa in funzione degli impianti definitivi;

Considerato che con D.P.C.M. del 13 dicembre 2000 è stato prorogato lo stato di emergenza nella regione Campania;

Ricordato che:

— ad oggi, nella regione Campania, sono stati ultimati oltre che quelli relativi alle province di Caserta, Avellino e Benevento, gli impianti per la produzione di CDR di Caivano, Giugliano e Tufino, dove viene trattata la produzione di rifiuti di Napoli e provincia, mentre per i rifiuti della provincia di Salerno sono stati attivati gli impianti di tritovagliatura di Giffoni-Valle Piana e Paolisi. Le frazioni di rifiuti derivanti dalle lavorazioni vengono conferite in impianti campani e una piccola quota di rifiuto umido viene conferita in impianti fuori regione;

— restano ancora da individuare gli impianti deputati al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti depositati presso gli stoccaggi appositamente realizzati per l'emergenza;

Richiamato l'accordo di programma sottoscritto, in data 21 dicembre 2000, successivamente rinnovato nel luglio 2001, tra il Presidente della Regione Campania, Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la Presidente della Giunta regionale dell'Umbria;

Vista la nota del 23 ottobre 2002 del Presidente della Regione Campania con la quale chiede, alla Presidente della Regione Umbria, di intervenire affinché parte dei rifiuti attualmente stoccati negli appositi siti realizzati durante l'emergenza in alcuni comuni campani, possono essere smaltiti nella regione Umbria;

Visto l'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 che permette il trasferimento dei rifiuti urbani da una regione ad un'altra solo in particolari condizioni e tramite accordi regionali;

Visto l'art. 13 della L.R. Umbria 31 luglio 2002, n. 14, che subordina lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi provenienti da altre regioni ed accordi di programma regionali;

Nell'ambito di un rapporto di mutuo soccorso, il Presidente della Regione Campania-Commissario delegato e la Presidente della Regione Umbria:

— Visto l'art. 34 del T.U. di leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;

— Effettuata la verifica di cui al comma 3 nel richiamato art. 34, acquisendo il consenso delle Amministrazioni interessate;

CONCORDANO

di permettere, per ragioni di emergenza, il trasferimento di rifiuti urbani dalla regione Campania alle discariche della regione Umbria per un periodo limitato di tempo.

Art. 1.

I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli impianti di Orvieto; il gestore degli stessi impianti curerà la fase relativa al trasporto dei rifiuti. Dovrà essere effettuata la verifica relativa ai conferimenti al raggiungimento del quantitativo di 20.000 tonnellate. La verifica sarà fatta sulla base dell'esperienza maturata e sulla residua capacità di smaltimento degli impianti.

Art. 2.

Successivamente alla stipula del presente accordo e prima dell'avvio dei conferimenti, sarà cura del Presidente-commissario comunicare alla Presidente della Regione Umbria gli accordi stipulati con gli operatori coinvolti.

Art. 3.

Le quantità giornaliere di rifiuti, le modalità di conferimento nonché le eventuali variazioni saranno oggetto di apposito atto dispositivo della Regione Umbria.

Art. 4.

A fronte del carico ambientale che la Regione dell'Umbria è chiamata a sostenere per l'attuazione del presente accordo, e fatti comunque salvi gli oneri connessi alle operazioni di conferimento e smaltimento, il Presidente della Regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti riconosce e corrisponde direttamente a favore della Regione dell'Umbria un contributo pari ad € 362.000,00, poste a carico del bilancio della Regione Campania.

A tale scopo il Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti provvederà, prima dell'attuazione del presente accordo, a trasmettere alla Regione Umbria l'atto formale di impegno di spesa, relativo all'obbligazione conseguente alla sottoscrizione del presente atto, da parte della Regione Campania o dello stesso commissariato per l'emergenza rifiuti.

Art. 5.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo viene svolta dal Collegio di cui al comma 7 dell'art. 34 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le competenze di controllo attribuite alle Province ai sensi del più volte richiamato D.Lgs. 22/97.

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine alle materie di rispettiva competenza.

Napoli, addì 8 novembre 2002

*Il Presidente della
Regione Campania
Commissario delegato*
ANTONIO BASSOLINO

*La Presidente
della Regione Umbria*
MARIA RITA LORENZETTI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 novembre 2002, n. 1523.

L.R. n. 28/01 - Modifica censimento degli alberi di cui alle deliberazioni n. 6299/91 e n. 10326/91.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di

spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di sostituire il punto 1) della deliberazione n. 6299 del 2 luglio 1991 con il seguente:

«1) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E; di consentire altresì agli enti competenti per territorio la possibilità di richiedere alla Giunta regionale sia di integrare l'elenco con esemplari che, pur avendo diametri inferiori ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, alle particolari caratteristiche estetico-morfologiche e alle ottime condizioni vegetative, si ritiene che debbano comunque far parte del censimento che di escludere dal censimento esemplari che, pur avendo diametro superiore ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, al portamento e/o alle scadenti condizioni vegetative presentino caratteristiche tali da farne ritenere opportuna l'esclusione»;

3) di sostituire il punto 2) della deliberazione n. 10326 del 19 novembre 1991 con il seguente:

«2) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E; di consentire altresì agli enti competenti per territorio la possibilità di richiedere alla Giunta regionale sia di integrare l'elenco con esemplari che, pur avendo diametri inferiori ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, alle particolari caratteristiche estetico-morfologiche e alle ottime condizioni vegetative, si ritiene che debbano comunque far parte del censimento che di escludere dal censimento esemplari che, pur avendo diametro superiore ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, al portamento e/o alle scadenti condizioni vegetative presentino caratteristiche tali da farne ritenere opportuna l'esclusione; di includere altresì tutti gli esemplari appartenenti alla citata tabella A,

aventi il diametro superiore a cm 40, misurato a petto d'uomo ovvero a cm 130 di altezza da terra, ricadenti in aree agricole»;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Bocci

Il Vicepresidente
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L.R. n. 28/01 - Modifica censimento degli alberi di cui alle deliberazioni n. 6299/91 e n. 10326/91.**

La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, ha abrogato la L.R. n. 49/87 concernente la «Protezione degli alberi e della flora spontanea» ricomprendendo tale materia al capo II del titolo I della stessa legge regionale. Per quanto riguarda la disciplina dell'abbattimento e spostamento degli alberi, la nuova normativa regionale rafforza la tutela degli alberi censiti appartenenti alla flora autoctona e prevede, conseguentemente, la necessità di procedere ad una revisione del censimento. In attesa di tale revisione la L.R. n. 28/01 ha confermato in via transitoria (art. 49) la validità dei censimenti realizzati in attuazione della ex L.R. n. 49/87 ed in particolare quelli approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 6299 del 2 luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991. Tali censimenti, fra l'altro, prevedono di considerare censiti «tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E».

Considerato che la L.R. n. 28/01 non prevede la realizzazione di costruzioni edilizie fra le fattispecie per le quali è consentito, previa autorizzazione, l'abbattimento delle piante censite, quanto stabilito con le suddette deliberazioni produce vincoli eccessivi per l'attività edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

Pertanto, si propone di modificare il censimento degli alberi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 6299 del 2 luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991 come di seguito indicato, dando atto che le modifiche introdotte consentono, peraltro, di avviare concretamente il censimento previsto dalla L.R. n. 28/01.

Il punto 1 della deliberazione n. 6299 del 2 luglio 1991 è sostituito dal seguente:

«1) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E; di consentire altresì agli enti competenti per territorio la possibilità di richiedere alla Giunta regionale sia di integrare l'elenco con esemplari che, pur avendo diametri inferiori ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, alle particolari caratteristiche estetico-morfologiche e alle ottime condizioni vegetative, si ritiene che debbano comunque far parte del censimento che

di escludere dal censimento esemplari che, pur avendo diametro superiore ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, al portamento e/o alle scadenti condizioni vegetative presentino caratteristiche tali da farne ritenere opportuna l'esclusione;»

Il punto 2 della deliberazione n.10326 del 19 novembre 1991 è sostituito dal seguente:

«2) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E; di consentire altresì agli enti competenti per territorio la possibilità di richiedere alla Giunta regionale sia di integrare l'elenco con esemplari che,

pur avendo diametri inferiori ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, alle particolari caratteristiche estetico-morfologiche e alle ottime condizioni vegetative, si ritiene che debbano comunque far parte del censimento che di escludere dal censimento esemplari che, pur avendo diametro superiore ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, al portamento e/o alle scadenti condizioni vegetative presentino caratteristiche tali da farne ritenere opportuna l'esclusione; di includere altresì tutti gli esemplari appartenenti alla citata tabella A, aventi il diametro superiore a cm 40, misurato a petto d'uomo ovvero a cm 130 di altezza da terra, ricadenti in aree agricole.»

Infine, si ritiene opportuno che il presente atto venga pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, li 10 maggio 2002

L'Istruttore
F.to FRANCESCO GROHMANN

Allegato A

DIAMETRO DEGLI ALBERI APPARTENENTI ALLE SPECIE DI CUI ALLA TABELLA «A» DELLA L.R. 49/87
CONSIDERATI CENSITI NELLE AREE EDIFICABILI

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	DIAMETRO (cm)
Bagolaro	<i>Celtis australis L.</i>	30
Castagno	<i>Castanea sativa Miller</i>	40
Castagno giapponese	<i>Castanea crenata</i>	40
Cerro	<i>Quercus cerris L.</i>	40
Cipresso comune	<i>Cupressus sempervirens L.</i>	30
Faggio	<i>Fagus sylvatica L.</i>	40
Farnetto	<i>Quercus frainetto Ten.</i>	30
Farnia	<i>Quercus robur L.</i>	30
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>	50
Leccio	<i>Quercus ilex L.</i>	30
Noce	<i>Juglans regia L.</i>	60
Noce nero	<i>Juglans nigra L.</i>	60
Pioppo cipressino	<i>Populus pyramidalis Roz.</i>	50
Pino d'Aleppo	<i>Pinus halepensis Mill.</i>	40
Pino domestico	<i>Pinus pinea L.</i>	40
Pino marittimo	<i>Pinus pinaster Aiton</i>	40
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris L.</i>	40
Platano occidentale	<i>Platanus hybrida Brot.</i>	40
Platano orientale	<i>Platanus orientalis L.</i>	40
Rovere	<i>Quercus petraea Liebl.</i>	30
Roverella	<i>Quercus pubescens Willd.</i>	40
Sughera	<i>Quercus suber L.</i>	30
Tasso	<i>Taxus baccata L.</i>	15
Tiglio nostrale	<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	40
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata Miller</i>	40
Cedri di qualsiasi specie		40
Abete bianco		40
Altri abeti		60
Aceri di qualsiasi specie		30